COMUNE DI ROVOLON
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PERSONE BISOGNOSE

(Approvato con deliberazione di C.C. 20 del 10/06/2002 – Modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 23/07/2013)

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità concernenti l'erogazione di contributi economici, in applicazione della L. 241 del 7.8.1990.

ART. 2
PRINCIPI E FINALITA'

1. Gli interventi di assistenza economica sono ispirati ai seguenti principi:

a) rispetto della persona e della sua dignità;
b) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale;
c) riconoscere alla persona in stato di bisogno un aiuto economico a fronte di gravi situazioni di insufficienza di reddito, e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei in transitorie difficoltà economiche.

ART. 3
DESTINATARI

1. Gli interventi economici sono rivolti alle persone:

- residenti a Rovolon o con domicilio di soccorso a Rovolon;
- che si trovino in situazione di disagio socio - economico determinato da un reddito insufficiente a soddisfare i bisogni primari del nucleo familiare, ove non usufruiscano già di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base a speciali disposizioni di legge;
- che non abbiano parenti tenuti per legge all'obbligo degli alimenti e in grado di provvedervi**.**

2. Sono esclusi dai benefici del servizio di assistenza economica:

- i richiedenti con reddito ISEE superiore a € 7.000,00;
- i proprietari di beni immobili oltre all'alloggio abitato;
- coloro che hanno parenti tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, in grado di provvedervi;
- i beneficiari di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base a speciali disposizioni di legge;
- i richiedenti che rifiutano proposte o soluzioni, alternative all'assistenza economica, che possono rappresentare una possibilità di superamento della condizione di disagio.

ART. 4
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni economiche consistono in contributi a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio socio-economico finalizzate a sostenere:

a) spese sanitarie e spese di gestione familiare;
b) spese per servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi.

ART. 5
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede la prestazione è determinata considerando il nucleo familiare, composto dal richiedente il contributo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 come espresso nel DPR 223/89: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune", e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

ART. 6
CRITERI DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. Ai fini dell'accesso ai contributi, si adopera l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 4.4.2001 n. 242.

2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

+0,35	Per ogni componente in più
+0,2	In caso di assenza di un coniuge in presenza di figli minori
+0,2	In presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa
+0,5	Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92, o con invalidità superiore al 66%

3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 3 del DPCM 4.4.2001 n. 242, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art. 4 del DPCM 4.4.2001 n. 242.

ART. 7
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti, corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilando il modulo concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Le domande di contributo possono essere presentate entro i seguenti termini:

- 30 aprile, con erogazione entro il 30 giugno;
- 31 ottobre, con erogazione entro il 31 dicembre.

2. Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
   - documentazione comprovante le spese di cui all'art. 4 (scontrini, ricevute e/o fatture, prescrizioni mediche, etc.);
   - eventuali certificati medici;
   - documentazione inerente contributi e/o agevolazioni percepite in base a speciali disposizioni di legge e in genere percepiti da altri Enti pubblici o privati;
   - elenco e indirizzo dei parenti obbligati agli alimenti.

ART. 8
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è erogato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia di € 7.000,00 determinata in applicazione del precedente articolo 6.

2. L'intervento sarà concesso con determinazione del responsabile di servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dal Regolamento, su proposta documentata e motivata dall'assistente sociale, la quale dovrà indicare obiettivi e finalità che si vogliono perseguire con l'erogazione del contributo.

3. Il contributo è concesso, non più di una volta all'anno in favore del medesimo beneficiario, entro i seguenti termini:

- 30 giugno, per le richieste presentate entro il 30 aprile;
- 31 dicembre, per le richieste presentate entro il 31 ottobre.

ART. 9
DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'entità del contributo è differenziata per fasce di reddito, ed è compresa tra € 50,00 e € 500,00.

2. Le fasce di reddito, nei limiti di cui all'art. 3 c. 2, e le misure dei contributi sono determinate annualmente dalla Giunta comunale.

ART. 9 BIS
CONTRIBUTI PER CASI STRAORDINARI

Possono richiedere un contributo straordinario "una tantum" le persone o i nuclei familiari che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti imprevisti che compromettono gravemente l'equilibrio economico di un nucleo familiare, che normalmente è in grado di provvedere normalmente ai suoi bisogni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gravi eventi morbosi che comportano spese per cure non coperte dal S.S.N., morte violenta di un congiunto con prole minore, ecc.).

La domanda di contributo dovrà essere opportunamente documentata a comprova dello stato di necessità straordinaria, nonché della grave compromissione della capacità di reddito e del menage familiare.
Il contributo sarà concesso con determinazione del responsabile del servizio, nei limiti della disponibilità di bilancio, su proposta motivata e documentata dell'assistente sociale, che esperirà i dovuti accertamenti, e sentito l'assessore di riferimento.

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI

1. Le successive disposizioni integrative e correttive emanate dallo Stato e dalla Regione troveranno immediata applicazione a prescindere dalla formale modificazione del presente Regolamento.

2. Sono abrogati il Regolamento di assistenza e le previsioni contenute in altri regolamenti che risultino incompatibili con il presente Regolamento.

3. In sede di prima applicazione, la scadenza per la presentazione delle domande di contributo e il termine per l'assunzione delle determinazioni dell'ufficio competente sono fissate rispettivamente al 31 ottobre e al 31 dicembre 2002.